



TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott Mario Farina, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 558 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2015, promossa da

Xxxx xxxxx nato in Bangladesh il 27.10.1996 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Valentina Tosini, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo, ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 19.1.2015, prot. n. 136/2015;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore - presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, Sezione di Cagliari,

convenuto contumace

e con l'intervento del **PM in sede**

La causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente: voglia il Tribunale

In via preliminare

- 1) annullare il provvedimento impugnato e conseguentemente dichiarare di riconoscere la protezione internazionale, nonché lo status di rifugiato ai sensi della vigente normativa in favore del ricorrente, nonché la protezione sussidiaria, nonché il diritto alla protezione umanitaria ex art.5 comma 6 Dlvo 286/1998;
- 2) nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso nella seduta del giorno 17.12.2013 dal Ministero dell'Interno *Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*, Sezione di Cagliari, con il quale è stato deciso di non riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata in Italia con L. 722/54, del D.lvo n.251/07 e del D.lvo 25/08 e conseguentemente dichiarare di riconoscere la protezione internazionale nonché lo status di rifugiato ai sensi della vigente normativa in favore del ricorrente, nonché la



protezione sussidiaria, nonché il diritto alla protezione umanitaria ex art.5 comma 6 Dlvo 286/1998;

- 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo il presupposti per l'applicabilità della Convenzione di Ginevra, accertarsi e dichiararsi il diritto all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art.10 comma 3 della Costituzione.
- 4) in subordine riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a sensi dell'art.32 comma 3 Dlgs 25/2008 e del richiamato art.5 comma 6 nonché ai sensi dell'art.19 comma 1 del Dlgs 286/98

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 26.1.2015 il ricorrente ha presentato ricorso contro il provvedimento del 14.11.2014, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, sezione di Cagliari, ha rigettato l'istanza di riconoscimento di protezione internazionale.

L'Amministrazione resistente è rimasta contumace.

Il ricorrente ha dedotto il pericolo per la propria incolumità in caso di rimpatrio a causa della situazione socio-politica in cui si trovava nel paese di provenienza, ed ha chiesto riconoscimento dell'asilo politico (cioè il permesso di asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato) o della c.d. "protezione internazionale" (status di rifugiato e di protezione sussidiaria, secondo l'art 2 D Lvo 251/2007).

Occorre verificare la sussistenza dei requisiti fissati dal d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, il quale ha disciplinato il riconoscimento di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

In linea con la definizione data dalla Convenzione di Ginevra, l'art. 2 lett. e) individua il rifugiato come il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese...*".

Gli artt. 7 e 8 del medesimo d.lgs. definiscono gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, stabilendo, tra l'altro, che devono essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica o di provvedimenti legislativi o giudiziari discriminatori.

In ordine ai presupposti per il riconoscimento dello status, deve essere richiamata la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale "il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" (Cass. sez. 1, n. 18353 del 23/08/2006).



Più in particolare, secondo la Corte, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "*fumus persecutionis*" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "*fumus persecutionis*" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. Sez. 1, n. 26056 del 23/12/2010).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese il 2.3.2014, a causa di episodi avvenuti nel gennaio e nel febbraio dello stesso anno.

Egli è nato a Bhairab, un villaggio nelle vicinanze della città di Kishargarh. È di religione musulmana e non si è mai occupato di politica.

Il padre, segretario di un maestro della scuola coranica che rivestiva l'incarico di presidente locale del partito Jamal El Islam (coalizzato con il BNP), è stato ucciso a coltellate da un membro del partito rivale, in seguito a una precedente discussione sfociata in rissa. L'accoltellamento è avvenuto alla presenza del ricorrente, accorso su segnalazione di un suo amico che ha assistito a una precedente colluttazione. Il ricorrente ha raccolto una spranga di ferro e ha colpito l'aggressore da una gamba. Dopodiché, sono arrivati gli amici dell'aggressore, che l'hanno soccorso e hanno iniziato una rissa coi membri del partito rivale, anch'essi giunti nel luogo del delitto. Il padre e l'aggressore sono stati arrestati. Il primo è morto ricoverato presso il General Hospital di Chittagong. Il ricorrente ha denunciato l'aggressore che aveva inferto il colpo mortale al padre. Ha ricevuto molte minacce, in seguito, da parte di membri di Awami League che gli intimavano di ritirare la denuncia se non voleva che lo ammazzassero. Il ricorrente, però, voleva giustizia, e ha preferito lasciare il Bangladesh piuttosto che ritirare la denuncia.

A domanda, ha precisato che in Bangladesh è possibile ritirare una denuncia per un reato di omicidio.

A domanda, ha precisato che ha preferito scappare, pur non potendo così testimoniare nel processo e quindi non potendo, verosimilmente, ottenere giustizia, perché non sapeva se ritirare la denuncia avrebbe migliorato le cose per lui.

All'udienza del 21.12.2015 ha dichiarato che se facesse ritorno in Bangladesh i membri di Awami League potrebbero ucciderlo come hanno ucciso il padre e, successivamente, il fratello.

All'udienza del 11.4.2016 il procuratore del ricorrente ha prodotto dei certificati medici che comprovano che il suo assistito è stato ricoverato per TBC polmonare linfonodale nel febbraio 2015 e che egli è affetto da linfadenopatia latero-cervicale destra e da dolenza retro-stenale con rialzi febbrili ricorrenti.

Si è infine prodotta una lettera di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, con decorrenza dal 10.3.2017, adibito alla mansione di operaio part-time presso Sardinia Kebab&Pizza SNC, sito in via Sardegna 65, a Cagliari.

Deve innanzitutto ritenersi che il racconto delle vicissitudini del ricorrente è apparso incerto e poco circostanziato. Egli non ha fornito precise indicazioni temporali né tantomeno ha specificato in quale occasione e con quali modalità gli siano state rivolte le minacce di morte, addotte a motivo principale della sua fuga.

Inoltre, appare contraddittoria rispetto alla sua volontà di ottenere giustizia per la morte del padre la scelta di lasciare il Paese prima dello svolgimento del processo, seguito alla sua denuncia contro l'aggressore del genitore. Il ricorrente infatti, ha affermato di essersi allontanato dal Bangladesh per evitare che si concretizzassero le minacce rivoltegli dai membri dell'Awami League, che gli intimavano di ritirare la denuncia contro l'aggressore del padre. Così facendo, tuttavia, egli ha perso la possibilità di testimoniare nel processo, azzerando le possibilità di ottenere giustizia così come sarebbe stato se avesse ritirato la denuncia. In quest'ultimo caso, però, si sarebbe evitato di fuggire dal Bangladesh ed intraprendere il lungo viaggio verso l'Europa.



Non essendo stati neppure allegati atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, deve escludersi la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la cui domanda deve essere, quindi, respinta.

Quanto alla misura della protezione sussidiaria, chiesta in via subordinata, si osserva che l'art. 2 lett. g) definisce la persona ammissibile alla protezione sussidiaria come: *“il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*, intendendosi per grave danno, ai sensi dell'art. 14, il rischio di essere condannato a morte, di subire tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o, infine, di subire la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ciò premesso, deve escludersi che il ricorrente, sulla base di quanto da esso dichiarato, corra il rischio di essere condannato a morte, di subire tortura o altra forma di pena o trattamento inumano.

Peraltro, il report di Amnesty International 2013 da atto che in Bangladesh “a dicembre c'è stata una escalation della violenza di matrice politica quando i partiti di opposizione hanno tentato di imporre giornate di sciopero generale: almeno 4 persone sono morte e decine di scioperanti e poliziotti hanno riportato ferite... Membri del partito di governo hanno attaccato membri del partito dell'opposizione, picchiando ed accoltellando a morte un passante. Almeno 30 persone sono rimaste vittime di esecuzioni extragiudiziali: la polizia ha sostenuto che erano rimaste uccise negli scontri a fuoco con le forze di sicurezza ma i familiari hanno affermato che sono stati uccisi dopo essere stati arrestati da persone in abiti civili che si erano identificate come personale del battaglione di intervento rapido (RAB) o altri agenti di polizia.

Tortura e maltrattamenti sono risultati comportamenti diffusi commessi nella pressoché totale impunità dalla polizia, dal RAB, dall'esercito e dalle agenzie di intelligence. Secondo quanto segnalato la maggior parte dei detenuti veniva torturata fino a che non confessava di aver commesso un crimine.

Le tensioni fra le popolazioni native ed i coloni bengalesi e l'incapacità delle forze di sicurezza di proteggere le prime dalle aggressioni dei secondi hanno provocato scontri e feriti da ambo le parti.

Durante l'anno sono state almeno 10 le persone scomparse ed i corpi ritrovati presentavano ferite, alcune causate da percosse”.

Osserva questo giudice che, con sentenza del 30.1.2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Quarta sezione) (C-285/12 caso Diakité) ha chiarito che la nozione di “conflitto armato interno”, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve essere intesa sulla base del significato abituale nel linguaggio corrente e *“nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro”*. (par. 28)

Dopo aver fornito la definizione di conflitto armato interno ai fini della protezione sussidiaria, la Corte passa ad analizzare quando, dato un conflitto armato interno, si potrà arrivare alla concessione della protezione sussidiaria.

In particolare, secondo la Corte, l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare, di per sé, alla concessione della protezione sussidiaria solamente in circostanze eccezionali, ovvero quando gli scontri generino un grado di violenza indiscriminata talmente elevato che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (par. 30).

In questo contesto, precisa la Corte al par 32, al momento dell'esame della domanda di protezione sussidiaria non è necessario procedere ad una valutazione specifica dell'intensità di questi scontri per determinare - *“indipendentemente dalla valutazione del grado di violenza*



che ne deriva” - se la condizione riguardante l’esistenza di un conflitto armato è soddisfatta. E, prosegue la Corte al punto 34, la constatazione dell’esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o a una durata particolare del conflitto, dal momento che “*la loro esistenza*” (organizzazione e durata) è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della sentenza, dando così origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un fondato rischio di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita o persona.

Ritiene questo giudicante che la situazione politica del Paese di provenienza del ricorrente come sopra descritta, sebbene denoti la presenza di violenti scontri e l’incapacità delle forze governative di assicurare alla popolazione una adeguata tutela dei diritti personali e civili, non rientri nel caso sancito dall’articolo 14 let c) del citato decreto legislativo, non potendosi ritenere che vi sia in corso un conflitto armato interno secondo la nozione sopra precisata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Pertanto, la domanda di riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria deve essere rigettata.

Deve infine rilevarsi che sussistono i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 32 comma 3. D.Lgs. n. 25/08, in base al quale: “*nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286*”.

Come pacificamente ritenuto, la citata disposizione è finalizzata a bloccare, per il limitato tempo di durata del permesso di soggiorno in questione, il respingimento dello straniero, in relazione a motivi assolutamente contingenti, che riguardano quella particolare persona e che sono connessi alla attuale situazione del richiedente.

Al riguardo, deve ribadirsi l’orientamento della Corte d’appello di Cagliari (sent. n. 19/10 del 9.4.2010), confermato anche dalla Corte di Cassazione (sez. I, n. 6879/11 del 24.3.2011), “*secondo cui il grave motivo di carattere umanitario che impedisce il rimpatrio non può essere individuato sul medesimo piano dei presupposti di fatto che siano stati ritenuti insufficienti per accordare la protezione sussidiaria (...cosicché...) non può riconoscersi il diritto al permesso di soggiorno in questione se, per esempio, nel paese di provenienza il conflitto non abbia le caratteristiche di cui alla citata lettera c) dell’art. 14 D.lgs n. 251/07, essendo eventualmente di portata inferiore o parzialmente differente*”.

In particolare, la Cassazione (sez. VI 24 marzo 2011, n. 6879) ha sottolineato la specificità della tutela residuale in esame, nel senso che essa, non casualmente correlata ad un predeterminato arco di tempo, spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore (della protezione sussidiaria), siano solo temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l’esigenza di protezione).

In questo caso, deve rilevarsi che, per quanto attiene i fattori soggettivi di vulnerabilità, il ricorrente ha fornito prova (avendo prodotto la lettera di assunzione) di essere stato assunto come operaio part-time, il 10.3.2017, da SARDINIA KEBAB&PIZZA SNC, con sede in Via Sardegna 65, e dunque di essere inserito nel mondo lavorativo e nel tessuto sociale del Paese ospitante da oltre un anno.

In siffatta situazione, il ritorno nel Paese d’origine (dal quale ha affermato di essersi allontanato da circa due anni) comporterebbe per il ricorrente la perdita del lavoro e l’improvvisa interruzione dal già avviato percorso di inserimento nella formazione sociale ove si svolge la sua personalità (art. 2 e 35 Cost.).



Inoltre, ha prodotto vari certificati medici che comprovano uno stato di salute molto precario per il quale sta ricevendo le cure più urgenti presso le strutture sanitarie locali.

Non si deve provvedere sulle spese, in considerazione della contumacia del Ministero convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- Riconosce a Xxxx xxxxx, nato in Bangladesh il 27.10.1996, il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- nulla sulle spese processuali.

Cagliari, 4.5.2017

Il Giudice
Mario Farina

